REGOLAMENTO (CEE) N. 2634/79 DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 1979

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di uve fresche e i mosti di uve fresche mutizzati con alcole di cui alla voce 22.05 della tariffa doganale comune interamente ottenuti in Grecia (anno 1980)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che, in attesa di una decisione del Consiglio di associazione, a norma dell'articolo 35 o dell'articolo 36, paragrafo 1, dell'accordo di associazione CEE — Grecia, occorre aprire nel 1980 per i vini di uve fresche e i mosti di uve fresche mutizzati con alcole interamente ottenuti in Grecia, in osservanza del regolamento (CEE) n. 337/79 (2) ed in particolare dell'articolo 17, un contingente tariffario comunitario a dazio ridotto di un volume di 430 000 ettolitri ; che occorre quindi aprire, dal 1° gennaio 1980, il contingente tariffario comunitario in questione ;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori degli Stati membri a detto contingente e l'applicazione ininterrotta dell'aliquota per esso prevista a tutte le importazioni dei prodotti in questione negli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione di detto contingente fondato su una ripartizione fra gli Stati membri sembra idoneo a rispettarne la natura comunitaria alla luce dei principi sopra enunciati ; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione deve essere effettuata in proporzione al fabbisogno di ciascuno degli Stati membri, calcolato sulla scorta dei dati statistici relativi alle importazioni dalla Grecia durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale di cui trattasi ;

considerando che in base ai dati statistici attualmente disponibili, le importazioni del prodotto in questione dalla Grecia negli Stati membri si sono sviluppate come segue nel corso del 1976, 1977 e 1978 e rappresentano, rispetto alle importazioni complessive della Comunità le percentuali indicate nella seguente tabella :

Stati membri	1976	1977	1978
Benelux	71,69	68,57	63,67
Danimarca	0,17	0,01	0,01
Germania	19,90	25,23	29,38
Francia	4,06	5,23	5,43
Irlanda	0	0,01	0,02
Italia	2,63	0,06	0,11
Regno Unito	1,55	0,89	1,38

considerando che, tenuto conto di tali elementi e dell'evoluzione prevedibile del mercato del prodotto in questione durante il 1980, le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente sono approssimativamente fissate come segue :

Benelux	62,91
Danimarca	0,52
Germania	29,35
Francia	4,43
Irlanda	0,35
Italia	0,35
Regno Unito	2,09

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto negli Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume del contingente, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello relativamente alto che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 90 % del volume contingentale ;

considerando che le aliquote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, per tener conto di ciò e per evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni

(1) GU n. C 289 del 19. 11. 1979, pag. 51.
(2) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di un'aliquota supplementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato quando ciascuna delle sue aliquote supplementari sia stata quasi totalmente utilizzata e ciò fino a che la riserva lo consenta ; che le aliquote iniziali e supplementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente e informarne gli Stati membri ;

considerando che, qualora ad una data determinata del periodo contingentale sussista in uno Stato membro una rimanenza rilevante dell'aliquota iniziale, è indispensabile che tale Stato membro proceda a riversarne una determinata percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione delle quote assegnate a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1980, nella Comunità è aperto un contingente tariffario comunitario di 430 000 ettolitri per i vini di uve fresche ed i mosti di uve fresche mutizzati con alcole della voce 22.05 della tariffa doganale comune, interamente ottenuti in Grecia.

Entro i limiti di tale contingente tariffario, i dazi della tariffa doganale comune sono ridotti ai livelli indicati nella seguente tabella :

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
22.05	Vini di uve fresche ; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle) :	
	A. Vini spumanti	6 UCE l'hl
	B. Vini presentati in bottiglie chiuse con un tappo a « forma di fungo » tenuto da fermagli o legacci ; vini altrimenti presentati ed aventi una sovrapressione uguale o superiore a 1 bar ed inferiore a 3 bar misurata a 20 °C	6 UCE l'hl
	C. altri :	
	I. con titolo alcolometrico effettivo di 13 % vol o meno, presentati in recipienti contenenti :	
	a) due litri o meno	2,1 ECU l'hl (1)
	b) più di due litri	1,6 ECU l'hl (1)
	II. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol, presentati in recipienti contenenti :	
	a) due litri o meno	2,5 ECU l'hl (1)
	b) più di due litri	1,9 ECU l'hl (1)
	III. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol presentati in recipienti contenenti :	
	a) due litri o meno :	
	2. altri	3 ECU l'hl (1)

(1) Il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'ECU nella quale viene espresso il dazio è il tasso rappresentativo applicabile ai vini, se questo viene fissato nel quadro della politica agricola comune.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
22.05 *(segue)*	b) più di due litri :	
	3. altri	2,5 ECU l'hl (1)
	IV. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol presentati in recipienti contenenti :	
	a) due litri o meno :	
	2. altri	3,4 ECU l'hl (1)
	b) più di due litri :	
	3. altri	3,4 ECU l'hl (1)
	V. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol presentati in recipienti contenenti :	
	a) due litri o meno	0,2 ECU l'hl per % vol di alcole + 1,8 ECU l'hl (1)
	b) più di due litri	0,2 ECU l'hl per % vol di alcole (1)

(1) Il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'ECU nella quale viene espresso il dazio è il tasso rappresentativo applicabile ai vini, se questo viene fissato nel quadro della politica agricola comune.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è suddiviso in due parti.

2. La prima parte, pari a 387 000 ettolitri, è ripartita tra gli Stati membri ; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1980, ammontano a :

	in ettolitri
Benelux	243 450
Danimarca	2 000
Germania	113 600
Francia	17 150
Irlanda	1 350
Italia	1 350
Regno Unito	8 100

3. La seconda parte, pari a 43 000 ettolitri, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Qualora l'aliquota iniziale di uno Stato membro, fissata nell'articolo 2, paragrafo 2 — o questa stessa aliquota diminuita della frazione riversata nella riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 — venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, arrotondata eventualmente all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, una volta esaurita l'aliquota iniziale, la seconda aliquota prelevata da uno Stato membro risulti utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale.

3. Se, una volta esaurita la seconda aliquota, la terza aliquota prelevata dallo Stato membro in questione risulti utilizzata fino al 90 % o più, detto Stato membro procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una quarta aliquota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Detti Stati membri informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote supplementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1980.

Articolo 5

Gli Stati membri riversano nella riserva, entro il 1° ottobre 1980, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che, alla data del 15 settembre 1980, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono riversare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1980, il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 settembre 1980 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione della loro aliquota iniziale riversata nella riserva.

Articolo 6

Gli Stati membri sono autorizzati a scindere, a seconda delle loro prospettive d'utilizzazione, le aliquote loro attribuite o prelevate dalla riserva in due parti, di cui una riservata ai vini destinati al consumo diretto, l'altra ai vini destinati alla trasformazione.

Essi procedono tuttavia, durante l'esercizio ed a seconda del fabbisogno reale che si rileva, ai necessari adattamenti della ripartizione iniziale.

Articolo 7

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e informa ciascuno di essi, non appena le pervengono le notifiche, del grado di utilizzazione della riserva.

La Commissione informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1980, dello stato della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo, con cui si esaurisce la riserva sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica l'importo allo Stato membro che effettua l'ultimo prelievo.

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibile, senza discontinuità, le imputazioni sulla loro parte cumulata del contingente tariffario comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote loro assegnate o da essi prelevate dalla riserva.

3. Il grado di utilizzazione delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissioni in libera pratica.

Articolo 9

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 10

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire la corretta applicazione del presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY